



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA O IN MODALITÀ MISTA

**Approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 32 del 18/05/2023**

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Definizioni	pag. 3
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi	pag. 3
Art. 4 - Convocazione delle sedute	pag. 4
Art. 5 - Svolgimento delle sedute	pag. 4
Art. 6 - Pubblicità delle sedute	pag. 5
Art. 7 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica	pag. 5
Art. 8 - Sedute della Giunta comunale	pag. 6
Art. 9 - Verbale di seduta	pag. 6
Art. 10 - Norma di rinvio	pag. 6
Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in videoconferenza da remoto o in forma mista delle riunioni del Consiglio del Comune di Casalecchio di Reno.
2. Le disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e degli altri Organi e Organismi previsti dai Regolamenti comunali, nonché alle sedute della Giunta comunale.
3. Le sedute, ferma restando la modalità in presenza quale forma ordinaria di svolgimento, possono essere svolte in videoconferenza da remoto o in forma mista su decisione assunta dal Presidente dell'Organo ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge.
4. Le sedute in forma mista possono svolgersi solo ed esclusivamente nelle ipotesi eccezionali in cui uno o più consiglieri siano impediti nella partecipazione in presenza per:
 - a) partecipazione a missioni istituzionali;
 - b) stato di malattia certificato da un medico abilitato e iscritto all'albo del Servizio sanitario nazionale;
 - c) stato di malattia del figlio convivente minore di anni 14, certificato da un medico abilitato e iscritto all'albo del Servizio sanitario nazionale;
 - d) disabilità della persona convivente ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - e) assenza durante il periodo di congedo di maternità previsto dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o comunque per un periodo corrispondente;
 - f) assenza durante il periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 151 del 2001, o comunque per un periodo corrispondente;
 - g) nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 151 del 2001;
 - h) nei casi di congedo di paternità previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 151 del 2001.
5. La comunicazione dell'impossibilità a partecipare per le cause sopra indicate, che dovrà pervenire entro quattro ore prima dell'inizio della seduta dell'organo convocato, dovrà essere formalmente documentata dal soggetto che deve collegarsi da remoto mediante certificazione e tale documentazione sarà dallo stesso conservata ed esibita, in caso di richiesta, all'ufficio competente del Comune.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali telematici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
2. Per "sedute in modalità telematica" o "sedute in videoconferenza da remoto", si intendono le riunioni degli organi collegiali che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti l'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.
3. Per "sedute in forma mista" si intendono le riunioni degli organi collegiali che prevedono la presenza del Presidente e del Segretario in Sala Consiglio e la simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri in presenza fisica ovvero mediante collegamento da remoto alla piattaforma informatica, per l'intera durata della seduta, evidenziata a verbale.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge, dai Regolamenti o dallo Statuto;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;

- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente o da altro partecipante alla riunione e oggetto di dibattito e/o votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- la segretezza della riunione, ove prevista.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files, link e altro materiale informatico.

Art. 4 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica o alla forma mista deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale o da altro Regolamento comunale.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica o alla forma mista, fatti salvi i casi di cui all'art. 1 commi 4 e 5.

3. Al momento della convocazione della seduta, o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa, qualora si proceda in videoconferenza o in modalità mista, i consiglieri potranno consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 5 - Svolgimento delle sedute

1. Qualora la seduta dell'organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche o alla modalità mista, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente laddove si trovino ivi presenti almeno il Presidente dell'organo e il Segretario generale.

2. Per la validità delle sedute in modalità telematica o in modalità mista restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, tutti collegati in modalità simultanea, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento da remoto e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo vicario, che attesta la presenza dei componenti degli Organi mediante appello nominale; i Consiglieri partecipanti ai lavori in modalità telematica da remoto sono tenuti a mantenere attiva la telecamera per tutta la durata della seduta.

3 bis. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

4. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dai Regolamenti comunali, dallo Statuto, dalla legge.

4 bis. Il consigliere che partecipa ai lavori dell'organo in modalità telematica non in sede deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta, che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale ed è computato tra i presenti ai fini dei lavori degli organi istituzionali, mentre non è riconosciuto il rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro di cui all'articolo 84 del Testo unico degli enti locali D. Lgs. 267/2000.

5. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi al Presidente, al Segretario ed ai Servizi Istituzionali prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale o comunque dell'Organo.
6. Le modalità di intervento sono definite al momento della apertura della seduta dal Presidente, esponendo a coloro che sono collegati da remoto le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione mediante piattaforma telematica o per appello nominale e voto palese mediante affermazione verbale, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dagli altri Regolamenti comunali che disciplinano la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali. La separata votazione dell'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, ove prevista, può avvenire contestualmente alla votazione sul provvedimento, con separata pronuncia da parte di ciascun Consigliere.
7. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente dà indicazioni per il loro svolgimento, che deve avvenire con modalità tali da garantire la segretezza dei votanti.
8. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.
9. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.
10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
11. Alla seduta in videoconferenza o in modalità mista del Consiglio comunale partecipano i componenti della Giunta comunale e i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
12. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti dell'Organo e del Segretario, all'atto del collegamento, su richiesta del Presidente, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.

Art. 6 - Pubblicità delle sedute

1. Per le sedute del Consiglio comunale nonché degli Organi per i quali la legge o i Regolamenti prevedono la pubblicità della seduta, questa sarà garantita mediante collegamento dedicato in *streaming* o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini o di qualunque altra persona senza possibilità d'intervento, salvo i casi di seduta segreta.
2. La pubblicità delle sedute può essere sospesa nei casi previsti dai Regolamenti comunali e, comunque, qualora vengano trattate questioni relative alla sfera privata di singole persone.
3. Sia i componenti degli organi che eventuali soggetti esterni partecipanti alla seduta sono informati che il trattamento della loro immagine avverrà solo ed esclusivamente per finalità di trasmissione e registrazione della seduta, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati personali e di conservazione delle registrazioni stesse.

Art. 7 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse insorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato, per tali ragioni, a collegarsi da remoto.
2. Se il numero legale non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento da remoto, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprenderla mediante un nuovo appello del Segretario.

3. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa decorso il termine di trenta minuti (sessanta minuti in caso di particolari necessità dichiarate dal Presidente dell'Organo) dalla sua sospensione.

Art. 8 - Sedute della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta comunale sono segrete e si considerano svolte nella sede istituzionale dell'ente laddove si trovi ivi presente almeno il Segretario generale.
2. Le sedute della Giunta possono svolgersi con collegamento da remoto in videoconferenza o in modalità mista su decisione del Sindaco, con le modalità previste per le sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.

Art. 9 - Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali, del Testo Unico degli Enti Locali e dei Regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, nonché di altri Regolamenti comunali.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale ed entrano in vigore secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle preleggi al Codice civile.